

2015

Studio Pavan Daniela
dottore commercialista e revisore contabile
via G. Garibaldi 104/A
35043 Monselice (PD)



e-mail: daniela.pavan@studiopavan.eu
sito web: [http:// www.studiopavan.eu](http://www.studiopavan.eu)

tel. 0429/73659
fax. 0429/533834

**VOLUNTARY, IVA, IRAP:
FOCUS SUL FISCO CHE CAMBIA**

La riforma può attendere. A quasi 300 giorni dall'entrata in vigore della delega per “*un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita*”, il fisco sembra ancora ben lontano dall'aver imboccato la strada del cambiamento.

Il Governo si è impegnato ad approvare un pacchetto di provvedimenti attuativi il 20 febbraio prossimo ma a quel punto mancherà solo un mese alla scadenza della delega.

L'edizione 2015 di Telefisco coglie la riforma fiscale “a metà del guado” e chiama a raccolta i professionisti per fare il punto sulle modifiche già operative, su quelle in arrivo e su quelle ancora in corso di definizione.

IMPOSTE INDIRETTE: DALLO “SPLIT” AL “REVERSE” ECCO LE NOVITA' DELL'IVA

Reverse charge a carattere permanente

Dal 1° gennaio 2015, le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento di edifici comportano la formalizzazione dell'operazione con una fattura in reverse charge.

Ovviamente occorre che il destinatario della prestazione sia un imprenditore o un lavoratore autonomo.

In base all'art. 17, quinto comma, legge Iva, [la fattura dovrà recare l'annotazione “inversione contabile”](#) mentre è facoltativa la menzione della norma che determina questa situazione.

Viene inoltre integrato l'elenco dei materiali di recupero in reverse charge, inserendo nell'art. 74, 7° comma, legge Iva i bancali di legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.

Lo split system e la Pubblica Amministrazione

Questa rivoluzione copernicana nei rapporti tra cliente e fornitore è soggetta ad autorizzazione comunitaria, ma il comma 632 della legge di stabilità ne dispone l'entrata in vigore immediata, cioè per le operazioni relativamente alle quali l'imposta è esigibile dal 1° gennaio 2015.

La disposizione riguarda le forniture di beni e servizi nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali, delle camere di commercio, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura e di quelli di assistenza e beneficenza.

La disposizione non si applica in due ipotesi:

- Se l'ente è debitore d'imposta, cioè se ha acquistato il bene o il servizio in reverse charge;
- Se la prestazione è assoggettata a ritenuta alla fonte "a titolo di imposta sul reddito".

La fattura indica sia l'imponibile che l'imposta ma non espone il totale dei due elementi, in quanto l'ente pagherà il primo al fornitore e la seconda alla tesoreria dello Stato, secondo modalità e termini da definire con decreto ministeriale.

I fornitori "colpiti" dalle nuove misure saranno inclusi tra i destinatari prioritari dei rimborsi "limitatamente al credito rimborsabile relativo alle operazioni ivi indicate".

Nel contesto delle semplificazioni, questa è sicuramente una complicazione, in quanto richiederà la formulazione di calcoli di non semplice esecuzione per i soggetti che operano sia con gli enti che con i terzi.

Novità sui rimborsi IVA

La principale innovazione riguarda la prestazione di garanzia per i rimborsi, che **diventa l'eccezione**.

I rimborsi devono essere eseguiti senza garanzia, salvo i casi dei contribuenti a rischio, che sono così individuati se il rimborso è superiore ai 15.000 euro:

- Soggetti esercenti attività d'impresa da meno di 2 anni;
- Soggetti destinatari nei due anni precedenti l'istanza, di avvisi di accertamento o rettifica
- Soggetti che presentano la dichiarazione priva del visto di conformità o della certificazione dei revisori contabili
- Soggetti che non compilano la nuova sezione VX4 della dichiarazione contenente l'atto di notorietà sulla consistenza del patrimonio netto, sull'invarianza del controllo societario e sulla regolarità dei versamenti previdenziali e assicurativi (si tratta di condizioni già note con la differenza del periodo di riferimento, che diventa ora il periodo d'imposta chiuso anche se non ancora approvato);

- Soggetti che chiedono il rimborso alla cessazione dell'attività

Operazioni con Paesi black-list

Nel corso del 2014 la Repubblica di San Marino e il Lussemburgo sono usciti dalla black list.

L'art. 21 del decreto semplificazioni ridefinisce la soglia di trasmissione di queste informazioni con il noto modello "polivalente", individuando una soglia annuale di 10mila euro in luogo della precedente soglia di 500 euro per singola operazione.

Omaggi: allineamento a 50 euro

L'ex limite IVA del costo unitario di 25,82 euro viene allineato ai 50 euro ai fini della detraibilità dell'imposta sugli omaggi costituenti spese di rappresentanza.

IRAP E "PATENT BOX": GLI AIUTI PER LE IMPRESE

Scende l'Irap ma solo dal 2015

La legge di stabilità 2015 interviene su 3 fronti in materia di Irap:

- Deducibilità integrale dalla base imponibile del costo dei dipendenti a tempo indeterminato;
- Credito d'imposta pari al 10% dell'imposta lorda per chi opera senza personale;
- Ripristino, già per il periodo d'imposta 2014, dell'aliquota al 3,9%

Dall'anno fiscale 2015 le imprese e i professionisti potranno portare in deduzione, limitatamente ai dipendenti a tempo indeterminato, l'intero ammontare maturato per retribuzioni correnti e benefit, Tfr e indennità analoghe, ratei ferie e permessi, contributi e in genere tutto quanto riguardante il rapporto di lavoro.

Ai contribuenti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti la legge attribuisce un credito d'imposta pari al 10% dell'Irap lorda liquidata nella dichiarazione.

Il credito sarà utilizzabile in compensazione nel modello F24, a cominciare dal 1° gennaio 2016.

Patent box sui beni immateriali

Il “Patent box” prevede la detassazione (sia per le imposte sui redditi che per l'Irap) del 50% del reddito derivante, direttamente o indirettamente, dall'utilizzo di opere dell'ingegno, brevetti, know how tutelabile, ovvero da marchi che siano funzionalmente equivalenti ai brevetti.

Se l'*intangibile* è concesso in uso a terzi, il reddito detassabile si calcola sul canone (royalty) previsto dal contratto.

In presenza invece di utilizzo diretto, il reddito che può fruire della parziale esenzione va determinato in Ruling con l'Amministrazione finanziaria. L'agevolazione spetta su opzione che è irrevocabile per 5 anni.

Dalla medesima opzione ne deriva la detassazione al 90% della plusvalenza realizzata dalla cessione di beni immateriali, a condizione che il corrispettivo venga reinvestito entro il secondo esercizio successivo in attività di manutenzione o sviluppo di altri beni immateriali.

RIENTRO DEI CAPITALI A CONVENIENZA VARIABILE

La voluntary disclosure (collaborazione volontaria) consente a chi abbia commesso fino al 30 settembre 2014, la violazione degli obblighi di compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi (cosiddetto “monitoraggio fiscale”) di definire in modo agevolato le relative sanzioni e di regolarizzare eventuali illeciti in materia di imposte sui redditi, Iva, Irap e ritenute, mediante l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato ed eventualmente il loro rimpatrio.

Sono interessate le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e le associazioni artistiche e professionali che, in periodi d'imposta ancora accertabili, abbiano violato le norme sul monitoraggio fiscale.

La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria avviene mediante la presentazione di un modello, in cui si devono indicare spontaneamente all'amministrazione finanziaria tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona.

Differenze rispetto allo “Scudo fiscale”

L'adesione allo scudo fiscale comportava il versamento di un'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero ed era subordinata al rimpatrio o regolarizzazione di tali attività. Non era quindi necessario effettuare alcun tipo di ricostruzione storica, se non in caso di esibizione della dichiarazione riservata. Lo scudo fiscale precludeva “ogni accertamento tributario e contributivo”; la richiesta di collaborazione volontaria è invece proprio “l'ennesco” di un procedimento di accertamento o di contestazioni di violazioni con riferimento a qualsiasi norma tributaria o contributiva che possa risultare violata.

Il costo della procedura di collaborazione volontaria varia in funzione dello Stato in cui le attività sono state detenute, potendosi trattare di Stati black list.

Nell'ambito di questi ultimi si deve ulteriormente distinguere quelli che hanno firmato o firmeranno entro il 1° marzo 2015 un accordo con l'Italia che garantisca un adeguato scambio di informazioni.

DEBITI DI SOCIETA' ESTINTE: CONTROLLI PER 5 ANNI

Il decreto semplificazioni ha modificato le norme sulle società estinte.

In particolare ha previsto che, [ai soli fini fiscali e contributivi, le società debbano rispondere dei propri debiti fino a cinque anni dalla loro cancellazione dal Registro Imprese.](#)

La norma ha poi trasferito in capo a soci e liquidatori l'onere di provare che non siano stati preferiti altri creditori con le disponibilità oppure che non sia stato prelevato indebitamente il saldo attivo di liquidazione pur in presenza di debiti fiscali.

Per ulteriori approfondimenti si invita a contattare lo studio.

f.to

dott.ssa Daniela Pavan

Fonti. Le informazioni sono state estratte da: Il Sole 24 ore